

ALLEGATO “A” AL N. 40495 DI FASCICOLO

**“Fondazione Alessandra Graziottin
per la cura del dolore nella donna ETS”**

TITOLO I - SCOPI ED ATTIVITÀ

Art. 1 - Denominazione

È costituita, a norma del Codice del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, la Fondazione denominata “Fondazione Alessandra Graziottin per la cura del dolore nella donna ETS”, altrimenti abbreviabile in “Fondazione Alessandra Graziottin ETS”, quale ente senza fini di lucro operante esclusivamente per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in ambito medico-scientifico, ed in particolare per il perseguimento degli scopi di cui all’art. 3.

Art. 2 - Sede

La Fondazione ha sede in Milano.

Art. 3 — Scopo e attività d’interesse generale

La Fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le attività d’interesse generale di cui all’art. 5 c.1 D.Lgs. 117/17 ed in particolare quelle rientranti nelle lettere b), d), g) e h).

Essa si pone, in particolare, l’obiettivo di:

- a) sviluppare la cultura del dolore in Italia e in ambito internazionale, a livello scientifico, clinico e divulgativo. In primo luogo, focalizzandosi sul dolore

nella donna nell'arco della vita, dall'infanzia alla senilità, dolore che costituisce condizione obiettiva di svantaggio fisico, psico-emotivo, affettivo, familiare, economico e sociale;

- b) incrementare nell'ambito dell'assistenza sanitaria l'attenzione diagnostica e terapeutica al dolore e alle sindromi caratterizzate da dolore, al fine di aumentare significativamente il numero di persone malate che possano beneficiare di terapie antalgiche efficaci;
- c) formare personale medico e paramedico accreditato nella terapia del dolore nella donna, nelle sue diverse declinazioni specialistiche;
- d) promuovere collaborazioni con Università, Ospedali, Società Scientifiche e altri Enti, anche del Terzo Settore, per progetti di ricerca, didattici, clinici, educativi e culturali, anche rivolti alle pazienti di ogni età e condizione sociale.

Art. 4 Attività diverse

La Fondazione, nel perseguire i propri obiettivi, può esercitare anche attività diverse da quelle indicate all'art. 3, purchè secondarie e strumentali rispetto alle attività d'interesse generale, secondo quanto stabilito dall'art. 6 D.Lgs .117/17.

La Fondazione demanda l'individuazione di tali attività al Consiglio di Amministrazione, con le formalità e procedure di cui all'art. 7 del presente Statuto, sempre con i limiti di legge previsti.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà a documentare, nel bilancio d'esercizio, il carattere secondario e strumentale di tali attività.

TITOLO II - ORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE

Art. 5 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di controllo;

Art. 6 - Il Presidente e il Vicepresidente

Il Presidente della Fondazione è nominato a vita all'atto della costituzione della Fondazione stessa nella persona della Fondatrice Prof.ssa Alessandra Graziottin.

Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi a tutti gli effetti di legge con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio e svolge le altre attività statutarie, attua le direttive e le deleghe specificatamente ricevute dal Consiglio.

Nei casi d'urgenza adotta ogni opportuno provvedimento, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione alla prima riunione successiva.

Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione con incarico triennale, rinnovabile.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente, e lo sostituisce, assumendone le funzioni ed i poteri, in caso di suo impedimento, e svolge funzioni delegate da questi.

In caso di decesso, dimissioni, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci fino all'elezione del nuovo Presidente.

Art. 7 - Il Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di quattro a un massimo di nove membri: il Presidente della Fondazione, che ne fa parte a vita, il Vicepresidente e gli altri consiglieri, in numero variabile da due a sette.

Il loro mandato dura tre esercizi e scade con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di mandato; il loro mandato è rinnovabile.

La nomina del primo Consiglio di Amministrazione spetta al Presidente. Le nomine successive dei membri diversi dal Presidente avvengono per cooptazione. In caso di impossibilità di cooptazione, la nomina spetta al Presidente.

In caso di impossibilità di funzionamento dell'organo, il Presidente della Fondazione provvede allo svolgimento delle attività della Fondazione, disponendo inoltre la nomina di un nuovo Consiglio in tempi ragionevolmente brevi.

In caso di necessaria sostituzione del Presidente, il Consiglio di Amministrazione elegge il nuovo Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione delibera su tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, a titolo esemplificativo, sono compiti del Consiglio di Amministrazione:

- a) fissare gli indirizzi e i criteri delle attività ed iniziative della Fondazione, eventualmente adottando anche appositi regolamenti interni di gestione;
- b) individuare ulteriori specifiche attività diverse da svolgere, documentandone il carattere di secondarietà e strumentalità;

- c) deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo e curare le relative formalità;
- d) deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresi gli acquisti e le vendite di beni immobili, l'assunzione di mutui e la concessione di garanzie ipotecarie;
- e) deliberare l'assunzione o il licenziamento di personale;
- f) deliberare le eventuali modifiche dello Statuto e l'eventuale trasformazione della Fondazione;
- g) deliberare la devoluzione del Patrimonio ad altri Enti del Terzo settore, in caso di scioglimento per qualunque causa o estinzione della Fondazione, e di assenza o impedimento del Presidente;
- h) deliberare su tutti i provvedimenti che lo riguardano, e comunque su ogni altro atto o affare di interesse della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organo di controllo, e può altresì nominare uno o più Consiglieri Delegati alla gestione operativa delle attività della Fondazione in stretta collaborazione con il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire comitati consultivi di natura scientifica, clinica e didattica, oltre che propositivi di iniziative educative e culturali.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio e quando ne riceva richiesta scritta da parte di almeno un Consigliere o del Vicepresidente. In tale ipotesi il Presidente provvede alla convocazione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione deve essere fatta per iscritto, contenere l'indicazione dell'Ordine del Giorno e deve pervenire ai Consiglieri almeno tre giorni prima della riunione del Consiglio. Può essere comunicata a mezzo di posta elettronica,

salvi i casi di necessaria, riconosciuta urgenza, per i quali può provvedersi a mezzo di comunicazione telefonica, almeno 24 (ventiquattro) ore prima.

Per la validità delle delibere del Consiglio di Amministrazione occorre che siano presenti, oltre al Presidente, almeno la metà dei consiglieri nominati, ivi ricomprendendovi anche il Vicepresidente.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, la decisione viene determinata dal voto del Presidente.

In caso di necessità di decisione urgente e di impossibilità di tempestiva convocazione del Consiglio, decide il Presidente salvo successiva ratifica del Consiglio.

Delle sedute del Consiglio viene redatto verbale scritto da riportare in apposito registro conservato presso la sede della Fondazione, a cura del Segretario della riunione, appositamente designato dal Consiglio, o del Consigliere Delegato. I verbali devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario della riunione.

I consiglieri decadono dal loro incarico in caso di loro assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche da remoto, in più luoghi audio/video collegati, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti. In tal caso nell'avviso di convocazione saranno indicati i luoghi audio/video collegati, ovvero gli indirizzi di collegamento da remoto attraverso cui ciascun partecipante potrà affluire/partecipare.

In tal caso dovrà essere consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, nonché agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alle votazioni sugli argomenti

all'Ordine del Giorno.

Art. 8 – L'Organo di controllo

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un organo di controllo monocratico, che vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Dlgs 8/6/01 n. 231 qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso effettua altresì il monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta, ove presente, la conformità del bilancio sociale alle linee guida di cui all'articolo 14 D.Lgs. 117/17.

Esso esercita altresì, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 CTS, la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi ed il suo mandato scade con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di mandato.

TITOLO III - PATRIMONIO, ESERCIZIO E CONTROLLI

Art. 9 - Patrimonio

Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) da una somma liquida e disponibile pari ad euro 30.000,00 (trentamila/zerozero) quale dotazione di patrimonio minimo, da ricostituire senza indugio nel caso di riduzione di oltre un terzo in conseguenza di perdite;
- b) dalle somme, dai beni mobili ed immobili e dai diritti in genere conferiti in sede di atto costitutivo o successivamente;
- c) da lasciti, elargizioni, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere,

espressamente destinati dai disponenti ad incremento del patrimonio medesimo.

La Fondazione può ricevere contributi, erogazioni liberali ed ausili economici in genere da parte di soggetti pubblici o privati, anche attraverso raccolta fondi, quest'ultima con modalità conformi all'art. 7 D.Lgs. 117/17. Tali risorse, unitamente ai redditi del patrimonio, ai proventi di gestione ed alle entrate derivanti da tutte le attività della Fondazione, sono utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Nello svolgimento delle proprie attività, la Fondazione può avvalersi del contributo di volontari, con modalità conformi all'art. 17 D.Lgs. 117/17.

In caso di utili o avanzi di gestione, la Fondazione ha l'obbligo di impiegarli per la realizzazione delle attività istituzionali.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, al fondatore, agli amministratori ed altri componenti degli organi sociali, lavoratori e collaboratori.

Art. 10 - Qualifica di Ente del Terzo Settore

La Fondazione conterrà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo, l'indicazione della locuzione "Ente del Terzo settore" o dell'acronimo "ETS".

Art. 11 – Bilancio d'esercizio e bilancio sociale

Gli esercizi della Fondazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a predisporre ed approvare il bilancio d'esercizio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, è redatto in conformità alla specifica modulistica approvata ed è depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore nei termini di legge.

Qualora i ricavi, le rendite, i proventi e le entrate comunque denominate risultino superiori a 100.000,00 euro annui, la Fondazione provvederà alla pubblicazione annua ed all'aggiornamento sul proprio sito internet degli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo ed ai dirigenti.

Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate superino un milione di euro, la Fondazione provvederà a depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate per gli Enti del Terzo settore.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 12 - Cessazione

La Fondazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa o di estinzione, ha l'obbligo, previo parere positivo del competente Ufficio regionale del registro unico nazionale del Terzo settore, di devolvere il patrimonio ad altri enti del Terzo settore, secondo determinazione della Fondatrice o, in caso di sua assenza o impedimento, secondo delibera assunta dal Consiglio di amministrazione.

Art. 13 - Modifiche dello Statuto

Le eventuali modifiche del presente Statuto, nonché le eventuali deliberazioni

di trasformazione parziale o totale della Fondazione, devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Esse devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.

Il cambio di sede, se effettuato nell'ambito del medesimo comune, è iscritto ad opera del Presidente o di un consigliere delegato.

Art. 14 - Norma di chiusura

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme vigenti in materia in Italia.

F.ti: Stefano AIMO

Rossana CLEMENTE

ANDREA GANELLI